

---

# COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

**SETTORE FINANZIARIO  
SERVIZIO TRIBUTI**



---

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE**  
**IUC**  
*nelle sue componenti*

- ❖ **TARI (Tassa sui rifiuti)**
- ❖ **TASI (Tassa per i servizi indivisibili)**
- ❖ **IMU (Imposta municipale propria)**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 28/07/2014 E MODIFICATO  
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 29/04/2016 E N. 3 DEL 21/03/2018, N. 9 DEL  
26/03/2019 E N. 18 DEL 27/06/2021**

<b>PARTE I – REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).....</b>	<b>4</b>
<b>TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE .....</b>	<b>4</b>
ART. 1 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE.....	4
ART. 2 – TARIFFE E ALIQUOTE IUC - TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE .....	4
ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO.....	4
ART. 4 – DICHIARAZIONI .....	4
ART. 5 – MODALITÀ DI VERSAMENTO .....	5
ART. 6 – SCADENZE DI VERSAMENTO .....	5
ART. 7 – INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PRECOMPILATI.....	5
<b>TITOLO II - ACCERTAMENTI E SANZIONI - RIMBORSI .....</b>	<b>5</b>
ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	5
ART. 9 - ACCERTAMENTO.....	5
ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA .....	6
ART. 11 - SANZIONI ED INTERESSI.....	6
ART. 12 - RIMBORSI .....	7
ART. 13 - CONTENZIOSO .....	7
<b>TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>7</b>
ART. 14 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO .....	7
<b>PARTE II – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI.....</b>	<b>8</b>
<b>TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....</b>	<b>8</b>
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
ART. 2 – DEFINIZIONI .....	8
<b>TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI .....</b>	<b>8</b>
ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	8
<b>TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI .....</b>	<b>11</b>
ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DELLA TARI .....	11
ART. 5 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA.....	11
ART. 6 – TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE .....	11
ART. 7 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE .....	12
<b>TITOLO IV – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARI .....</b>	<b>12</b>
ART. 8 – SOGGETTI PASSIVI .....	12
ART. 9 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E SUA DECORRENZA.....	12
ART. 10 – SUPERFICIE SOGGETTA A TARI .....	12
ART. 11 – LOCALI E AREE NON SOGGETTE A TARI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI E RIDUZIONI SUPERFICI PER ALCUNE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI.....	13
ART. 12 - RIDUZIONI DEL TRIBUTO.....	15
ART. 13 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO .....	16
ART.14 – AGEVOLAZIONI .....	18
<b>TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ .....</b>	<b>18</b>
ART. 15 – CATEGORIE DI UTENZA.....	18
<b>TITOLO VII – DICHIARAZIONE DELLA TARI.....</b>	<b>19</b>
ART. 16 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE O CESSAZIONE .....	19
ART. 17 – TARI GIORNALIERA.....	21

<b>TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI .....</b>	<b>21</b>
ART. 18 – PAGAMENTO DELLA TARI .....	21
ART. 19 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE .....	22
ART. 20 – RISCOSSIONE DELLA TARI .....	22
ART. 21 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO.....	22
ART. 22 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE E RAVVEDIMENTO: RINVIO.....	22
<b>TITOLO X – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI .....</b>	<b>23</b>
ART. 23 – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI: RINVIO .....	23
<b>TITOLO XI – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>23</b>
ART. 24 – DISPOSIZIONI PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA TARI.....	23
ART. 25 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	23
ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE .....	23
<b>PARTE III – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “TASI” .....</b>	<b>24</b>
<b>TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI.....</b>	<b>24</b>
ART. 1 – PRESUPPOSTO DELLA TASI .....	24
ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI.....	24
ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE .....	24
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI .....	24
<b>TITOLO II – BASE IMPONIBILE ED IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO.....</b>	<b>25</b>
ART. 5 – BASE IMPONIBILE .....	25
<b>TITOLO III – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI .....</b>	<b>25</b>
ART. 6 – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI .....	25
<b>TITOLO IV – DICHIARAZIONE, PAGAMENTO, INTERPELLO .....</b>	<b>25</b>
ART. 7 – DICHIARAZIONI .....	25
ART. 8 – MODALITÀ, SCADENZE VERSAMENTO, IMPORTI MINIMI.....	25
<b>TITOLO V – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI .....</b>	<b>25</b>
ART. 9 – ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI.....	25
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....	25
<b>PARTE IV – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “IMU” .....</b>	<b>26</b>
<b>TITOLO I – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.....</b>	<b>26</b>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	26
ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO .....	26
ART. 3 - FABBRICATO – DEFINIZIONE.....	26
ART. 4 – UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE .....	26
ART. 5 - PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE .....	27
ART. 6 – AREE FABBRICABILI .....	27
ART. 7 - TERRENI AGRICOLI, FABBRICATI RURALI - FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA.....	28
ART. 8 - ESENZIONI IMMOBILI POSSEDUTI E UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI .....	29
<b>TITOLO II - VERSAMENTI E RIMBORSI .....</b>	<b>29</b>
ART. 9 - VERSAMENTI .....	29
ART. 10 - IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI.....	29
ART. 11 - RATEIZZAZIONE.....	29
ART. 12 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	30
<b>TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>30</b>
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI.....	30
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE.....	30

## **PARTE I – REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

### **TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE**

#### **Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione nel comune di Pieve Fosciana dell'imposta unica comunale, di seguito denominata IUC, istituita dall'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità funzionalità e trasparenza.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### **Art. 2 – Tariffe e aliquote IUC - termini e modalità di determinazione**

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,:
  - a) le aliquote dell'IMU;
  - b) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
  - c) le aliquote della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati, con la possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

#### **Art. 3 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

#### **Art. 4 – Dichiarazioni**

1. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni, ai fini IMU e TASI ed entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni sono intervenute ai fini TARI. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della Tassa Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevista dall'art. 14, comma 9, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 5 – Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'IMU, della TARI e della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo al tributo dovuto per ogni singolo anno di imposta non sia superiore ad € 5,00;
3. Nel caso in cui l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

#### **Art. 6 – Scadenze di versamento**

1. Con riferimento all'IMU le scadenze dei versamenti sono stabilite da norme statali.
2. Con riferimento alla TARI e alla TASI, il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento consentendo, di norma, almeno due rate.
3. In assenza di diversa determinazione del comune il versamento, per l'anno di riferimento, è effettuato come segue:
  - **TARI:** 3 rate, con scadenza **aprile, luglio e novembre;**
  - **TASI:** 2 rate, con scadenza **giugno e dicembre.**
4. Le rate come sopra stabilite hanno scadenza il giorno 16 (o, se festivo, quello lavorativo immediatamente successivo) di ogni mensilità;
5. In ogni caso è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, per quanto riguarda i tributi IMU E TASI, ed entro la scadenza della I rata per quanto riguarda il tributo TARI.

#### **Art. 7 – Invio modelli di pagamento precompilati.**

1. Relativamente alla TARI il comune e/o il soggetto affidatario della gestione del servizio di gestione dei rifiuti provvedono all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

### **TITOLO II - ACCERTAMENTI E SANZIONI - RIMBORSI**

#### **Art. 8 - Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 9 - Accertamento**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso

- ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
  3. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
  4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
  5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.
  6. L'attività di accertamento e liquidazione è effettuato qualora l'importo dovuto e non versato sia superiore ad € 5,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

#### **Art. 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Art. 11 - Sanzioni ed interessi**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Sulle somme dovute e non versate o versate in ritardo alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori, in ragione annua, nella misura di 2,5 punti percentuali di differenza

rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

#### **Art. 12 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 11, comma 3, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad euro 5,00.

#### **Art. 13 - Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14 - Decorrenza ed efficacia del regolamento**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## PARTE II – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI

### TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

#### Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, di seguito denominata TARI, istituita dall'art.1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. L'entrata in oggetto ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
  - per TARI, la tassa sui rifiuti di cui al precedente art. 1;
  - per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  - per servizio, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
  - per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della TARI regolamentato dalle disposizioni del d.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modificazioni.

### TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

#### Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di

trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica

effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

«recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

(articolo sostituito con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2021)

### **TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI**

#### **Art. 4 – Determinazione del costo del servizio e delle tariffe della TARI**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione ed approvati dal comune secondo le disposizioni del d.P.R. 27.4.1999 n. 158.
3. Con decorrenza dall'anno 2016 nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
4. Le tariffe della TARI sono approvate dal comune nei termini di legge sulla base del piano finanziario di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 5 – Composizione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).

#### **Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale**

1. Alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente come stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla TARI comunale sui rifiuti e sui servizi e riversato all'amministrazione provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

#### **Art. 7 – Istituzioni scolastiche**

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33 *bis* del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla TARI disciplinata dal presente regolamento.

### **TITOLO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI**

#### **Art. 8 – Soggetti passivi**

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

(articolo sostituito con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2021)

#### **Art. 9 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
3. L'obbligazione di pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione, secondo le previsioni del successivo art. 16.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento o una diminuzione della TARI dovuta hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 15. Le variazioni che comportano il pagamento di una misura minore della TARI, se non dichiarate nei termini di cui al successivo art. 16, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva.

#### **Art. 10 – Superficie soggetta a TARI**

La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 16, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

(articolo sostituito con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2021)

#### **Art. 11 – Locali e aree non soggette a TARI per inidoneità a produrre rifiuti e Riduzioni superfici per alcune attività produttive di rifiuti speciali**

Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:
  - a. autocarrozzerie: 35%;
  - b. autofficine per riparazione di veicoli: 20%;
  - c. autofficine di elettrauto: 20%;
  - d. falegnamerie: 20%;
  - e. lavanderie e tintorie: 35%;
  - f. officine metalmeccaniche: 35%;
  - g. tipografie: 35%;
  - h. distributori di carburante: 35%.
- b) la porzione di superficie<sup>1</sup> dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

<sup>1</sup> Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non coperti;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

3. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, prive di arredi, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, prive di mobili e materiali, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (perizia rilasciata da tecnico abilitato che attesti la non agibilità/abitabilità dell'immobile);
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

4. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

5. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

(articolo sostituito con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2021)

## **Art. 12 - Riduzioni del tributo**

- a) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona servita (perimetrata) in cui è effettuata la raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% limitatamente alla quota variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia mediamente pari a 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- b) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- c) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento limitatamente alla quota variabile.
- d) Per uso stagionale o discontinuo si intende quello non eccedente, in totale giorni 120 annui.
- e) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al 30 per cento limitatamente alla quota variabile.
- f) A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare a pena di decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione pari al 10%, da applicarsi in sede di conguaglio sulla quota variabile del tributo.
- g) L'ente gestore del servizio può verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di *smaltimento*.  
(lett. f) e g) introdotte con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2016)

h)

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione del 20% della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo, purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo. La riduzione sarà applicata a conguaglio, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione corredata dalla documentazione necessaria, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione.

(Lett. h sostituita con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2021)

### **Art. 13 – Agevolazioni per avvio al recupero**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

(articolo sostituito con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2021)

### **ART. 13 bis -Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 13 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC Ufficio tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno<sup>2</sup>, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

<sup>2</sup> I Comuni possono deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021. Si ritiene, invece, che il termine fissato dalla legge non possa essere ridotto, poiché ciò restringerebbe l'esercizio della facoltà delle UND di ricorrere al mercato.

Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento<sup>3</sup>, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico<sup>4</sup>.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

<sup>3</sup> Il modello dovrà essere predisposto da ciascun Comune e contenere gli elementi indicati nel presente comma.

<sup>4</sup> Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale». Alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l'impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa regolamentare anche diversamente prevedendo un periodo più breve, e compatibile con l'organizzazione del servizio pubblico, come meglio esplicitato nell'Introduzione al presente schema di modifiche regolamentari.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte<sup>5</sup>. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

(articolo introdotto con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2021)

#### **Art.14 – Agevolazioni**

1. E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare annualmente forme di agevolazione tributaria, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico-sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE e la differenza tra il tributo a regime e quello agevolato è posta a carico del bilancio comunale. In ogni caso tale agevolazione, sommata ad eventuali altre riduzioni concesse ai sensi del presente regolamento, non può superare il 70% del tributo dovuto.
2. Per l'ottenimento delle predette agevolazioni dovrà essere presentata, da parte del soggetto, apposita istanza all'Amministrazione Comunale, allegando documentazione probatoria, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
3. La concessione della agevolazioni sarà comunicata da parte dell'Amministrazione all'interessato.
4. Le agevolazioni hanno effetto per l'intero anno in cui è avvenuta l'accettazione dell'istanza.

### **TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ**

#### **Art. 15 – Categorie di utenza**

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a. domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri

---

<sup>5</sup> Si ritiene utile in questo contesto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità previste dal presente regolamento.

La TARI viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.

- b. domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 2 (due unità) .

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in 2 (due unità).

Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche.

Per quelle utilizzate da contribuenti residenti a scopi agricoli (rimessa attrezzi lavoro) ai fini tari la superficie viene sommata a quella dell'immobile principale.

*(comma modificato con delibera Consiglio Comunale n. 3 del 21/03/2018)*

Per quelle non rientranti nella tipologia delle pertinenze dell'abitazione principale il numero degli occupanti viene presunto in 2 (due unità).

*(comma modificato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2016)*

3. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del DPR 158/1999.
- a. ai fini dell'applicazione della tariffa ciascun locale o area è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione di rifiuti per categorie omogenee.
- b. nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- c. la tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

## **TITOLO VII – DICHIARAZIONE DELLA TARI**

### **Art. 16 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento a TARI determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dalla stessa, entro il **20 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.

4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali competenti, ovvero inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica certificata (PEC) allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del comune o da parte di soggetto delegato da quest'ultimo, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI. In tal caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione nei termini di cui al precedente comma 3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Pieve Fosciana.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
  - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio mediante PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
  8. Le variazioni in diminuzione della TARI hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3; in mancanza, esse decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
  9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 3.
  10. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data comunicazione ai sensi del presente articolo; se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto

dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti; se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.

11. L'utente può presentare richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### **Art. 17 – TARI giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

(articolo sostituito con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2021)

### **TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI**

#### **Art. 18 – Pagamento della TARI**

1. Relativamente alle scadenze ed alle modalità di versamento si applicano le disposizioni in tema contenute nella PARTE I – del presente regolamento.
2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo della TARI annua dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della TARI, potranno essere conteggiate nella TARI relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

**Art. 19 – Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 non si procede alla trasmissione dell'invito di pagamento per somme inferiori ad euro 5,00 complessivamente dovute per l'anno di imposizione.

**Art. 20 – Riscossione della TARI**

1. La TARI è riscossa con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti.
2. Il comune/soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Detto avviso di pagamento, pur non avente natura di atto impositivo tributario, deve contenere comunque tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

**Art. 21 – Dilazione del pagamento**

1. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento emessi ai sensi del successivo art. 23, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione; con provvedimento motivato del responsabile del procedimento può essere accordata una dilazione anche per un numero superiore di rate.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi moratori, in ragione annua, nella misura di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal responsabile competente.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

**Art. 22 – Interpello del contribuente e ravvedimento: rinvio**

1. Si applicano alla TARI le disposizioni in materia contenute nella parte I del presente regolamento.

## **TITOLO X – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI**

### **Art. 23 – Controlli, accertamenti e sanzioni, rimborsi: rinvio**

1. Si applicano alla TARI le disposizioni in materia contenute nella parte I del presente regolamento.

## **TITOLO XI – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 24 – Disposizioni per la prima applicazione della TARI**

1. In sede di prima applicazione della TARI si considerano valide le dichiarazioni/denunce prodotte in precedenza ai fini dei previgenti prelievi (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI comunale. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

### **Art. 25 Disposizioni transitorie e finali**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e pertanto a partire dal 1° gennaio 2014 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il comune e/o il soggetto affidatario della gestione continueranno le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 26 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Le disposizioni e modifiche introdotte con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 27/06/2021 hanno effetto con decorrenza 01/01/2021

## **PARTE III – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “TASI”**

### **TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

#### **Art. 1 – Presupposto della TASI**

1. Il presupposto impositivo della TASI, di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

#### **Art. 2 – Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura fissata annualmente dal consiglio comunale, nella misura che va dal 10% fino al 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 3. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### **Art. 3 – Determinazione delle aliquote**

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **Art. 4 – Individuazione dei servizi indivisibili**

1. Con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero con deliberazione annuale del consiglio comunale, il comune provvede alla individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **TITOLO II – BASE IMPONIBILE ED IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

## **TITOLO III – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 6 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Con la deliberazione del consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, possono essere stabilite detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

## **TITOLO IV – DICHIARAZIONE, PAGAMENTO, INTERPELLO**

### **Art. 7 – Dichiarazioni**

1. Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo, al fine di usufruire della riduzione dell'aliquota TASI per effetto della traslazione dell'obbligazione tributaria a carico dell'occupante, è tenuto a presentare apposita dichiarazione al comune, sulla base della modulistica da questo predisposta, con l'indicazione, tra l'altro, delle generalità del soggetto occupante l'immobile e delle eventuali relative pertinenze.
2. La dichiarazione deve essere opportunamente corredata dal titolo con cui l'immobile è assegnato all'occupante (contratto di locazione, comodato d'uso, ecc.) ovvero da idonea autocertificazione con la quale si attesti la regolarità dell'occupazione.
3. In caso di mancata o irregolare dichiarazione e in caso di omessa denuncia di cessazione o di variazione del rapporto il titolare del diritto reale è obbligato ad assolvere direttamente per l'intero l'obbligazione tributaria e a corrispondere le previste sanzioni in materia.

### **Art. 8 – Modalità, scadenze versamento, importi minimi**

1. Il pagamento della TASI è effettuato con le modalità e scadenze stabilite nella PARTE I del regolamento IUC, compresa l'individuazione degli importi minimi.

## **TITOLO V – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI**

### **Art. 9 – Accertamenti e sanzioni, rimborsi**

1. Si applicano alla TASI, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'analogo titolo della PARTE I del regolamento IUC.

### **Art. 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

## PARTE IV – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “IMU”

### TITOLO I – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

#### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare generale riconosciuta dall’articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria, di seguito denominata IMU, di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, disciplinata dal citato articolo 13, oltrech , per quanto compatibili, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147.
2. Soggetti passivi dell’imposta sono:
  - a) *Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio   diretta l’attivit  dell’impresa;*
  - b) *Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;*
  - c) *Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;*
  - d) *Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario   soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;*
  - e) *L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.*

#### Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell’imposta   il possesso di beni immobili siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dei terreni agricoli, delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

#### Art. 3 - Fabbricato – definizione

1. Per fabbricato si intende l’unit  immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione   soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui   comunque utilizzato.
2. La base imponibile   ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni; i soggetti interessati per usufruire della riduzione sono tenuti a presentare al comune apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, in conformit  alla specifica modulistica predisposta dai competenti uffici comunali.

#### Art. 4 – Unit  immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit  immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica

in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari individuate al successivo art.5.
3. Sono parificate all'abitazione principale, unitamente alle relative pertinenze:
  - a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
  - b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.
  - c) le abitazioni possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Il consiglio comunale in sede di determinazione annuale delle aliquote può stabilire modalità agevolative per la concessione di immobili in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori/figli) da questi destinati ad abitazione principale.

#### **Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.
3. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione dell'esenzione tutte le unità immobiliari che siano locate disgiuntamente dall'immobile principale cui si riferiscono o che risultano altrimenti produttrici di reddito.

#### **Art. 6 – Aree fabbricabili**

1. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella

previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

2. Il valore delle aree fabbricabili rilevante ai fini IMU è quello venale in comune commercio, come prescritto dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Al contribuente che abbia determinato l'importo da versare su di un valore dell'area fabbricabile superiore ai valori predeterminati dal comune, non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
3. Il comune determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con deliberazione avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
4. Ai fini IMU l'area è fabbricabile sulla base di quanto disposto dallo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del comune, indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha pertanto alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

#### **Art. 7 - Terreni agricoli, fabbricati rurali - fabbricati destinati alla vendita**

1. In virtù di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del comune di Pieve Fosciana sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, lett. h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, applicabile anche in materia di imposta municipale propria in forza del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011 non è dovuta.
3. Si precisa che per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 del d.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 del codice civile, l'attività di impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
4. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, che risultino classificati in categoria D10 o che abbiano riportata l'annotazione di ruralità nella classificazione catastale.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### **Art. 8 - Esenzioni immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali**

1. L'esenzione di cui all' art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 si applica a tutti gli immobili, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

## **TITOLO II - VERSAMENTI E RIMBORSI**

### **Art. 9 - Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero; a ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta dovuta è versata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art. 10 - Importi minimi per versamenti**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo al tributo dovuto per ogni singolo anno di imposta non sia superiore ad € 5,00;
2. Nel caso in cui l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

### **Art. 11 - Rateizzazione**

1. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento emessi, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione; con provvedimento motivato del responsabile del procedimento può essere accordata una dilazione anche per un numero superiore di rate.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi moratori, in ragione annua, nella misura di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal responsabile competente.

5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - A. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - B. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

#### **Art. 12 - Rimborsi e compensazioni**

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore ad € 5,00 per annualità d'imposta.
2. Per quanto non espressamente previsto in tema di rimborsi e compensazioni si rinvia a quanto in merito previsto nel "Regolamento per la disciplina delle entrate".

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.  
Le disposizioni e modifiche introdotte con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2016 (art. 12 e 15) hanno effetto con decorrenza 01/01/2016